

D.M. 11 aprile 1996.

Recepimento della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 16 dicembre 1966, n. 1112, che disciplina l'uso di nomi «cuoio», «pelle» e «pelliccia»;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1994, ed in particolare: l'art. 5 e l'allegato D, che stabiliscono che la direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore sia recepita in via amministrativa;

Ritenuto che con decreto legislativo, da emanare ai sensi dell'art. 7 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994, saranno previste le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto;

Considerato che l'art. 6 della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio fa obbligo agli Stati membri di applicare le disposizioni in materia di etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature a decorrere dal 23 marzo 1996;

Decreta:

1. Il presente decreto disciplina l'etichettatura dei materiali utilizzati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore finale.
2. Sono calzature tutti i prodotti dotati di soles che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente, di cui all'allegato I, che fa parte integrante del presente decreto.
3. Un elenco esemplificativo di calzature è contenuto all'allegato II, che fa parte integrante del presente decreto.
4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
 - alle calzature d'occasione usate;
 - alle calzature aventi le caratteristiche di giocattoli;
 - alle calzature di protezione disciplinate dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, che reca il recepimento della direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;

alle calzature disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 , recante attuazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

2. 1. L'etichetta contiene le informazioni sulla composizione delle calzature secondo le modalità all'art. 4.

2. L'etichettatura deve fornire informazioni sulle tre parti della calzatura, definite nell'allegato I e cioè:

a) tomaia;

b) rivestimento della tomaia e suola interna;

c) suola esterna.

3. La composizione delle calzature deve essere indicata conformemente al disposto dell'art. 4, comma 2, del presente decreto, mediante simboli o informazioni scritte per i materiali indicati nell'allegato I.

4. Per la tomaia, la determinazione dei materiali di cui all'art. 4, comma 1, e all'allegato I deve essere effettuata senza tener conto degli accessori o dei rinforzi quali bordure proteggicaviglie, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli o accessori simili.

5. Per la suola esterna la classificazione si basa sul volume dei materiali in essa contenuti secondo il disposto dell'art. 4.

3. 1. Possono essere commercializzate soltanto le calzature recanti un'etichetta conforme alle prescrizioni del presente decreto, fatte salve altre disposizioni comunitarie in materia.

4. 1. L'etichetta deve contenere informazioni sul materiale determinato ai sensi dell'allegato I, che costituisce almeno l'80% della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura o almeno l'80% del volume della suola interna. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80% è opportuno che l'etichetta rechi informazioni sulle due componenti principali.

2. Il fabbricante o il suo rappresentante con sede nella Comunità deve apporre un'etichetta, che può contenere o simboli o informazioni scritte in lingua italiana secondo le definizioni e le illustrazioni contenute nell'allegato I. L'etichetta, apposta su almeno una delle calzature, può essere stampata, incollata, gofrata o applicata ad un supporto attaccato; deve essere visibile, saldamente applicata ed accessibile al consumatore. La dimensione dei simboli deve essere sufficiente a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell'etichetta.

3. L'etichetta non deve indurre in errore il consumatore. A tal fine, nei luoghi di vendita al consumatore finale deve essere esposto, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia adottata sull'etichetta.

4. Il fabbricante o il suo rappresentante con sede nella Comunità ha l'obbligo di fornire l'etichetta ed è responsabile dell'esattezza delle informazioni in essa contenute. Qualora né il fabbricante, né il suo rappresentante abbiano sede nella Comunità, di tale obbligo è personalmente responsabile colui che introduce la merce sul mercato comunitario. Spetta comunque al venditore al dettaglio verificare la presenza sulle calzature in vendita, della etichetta prescritta dal presente decreto.

5. 1. È facoltà dei soggetti indicati all'art. 4, comma 4, apporre sull'etichetta altre indicazioni supplementari scritte, in una delle lingue ufficiali della Comunità, atte a meglio individuare le qualità e le finiture delle calzature purché tali indicazioni siano conformi al buon uso commerciale.

2. Il fabbricante di soles può specificare l'origine italiana del prodotto apponendo la dicitura «suola prodotta in Italia» esclusivamente nella parte interna della suola stessa. La dicitura deve essere apposta in italiano o in altra lingua ufficiale della Comunità.

6. 1. Le prescrizioni del presente decreto sono obbligatorie per l'etichettatura delle calzature con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Alle calzature fatturate e consegnate al venditore al dettaglio prima di questa data non si applicano le disposizioni previste dal presente decreto, fino al 23 settembre 1997.

2. L'autorità di vigilanza, ove accerti che le calzature sono prive di etichettatura o che l'etichettatura non è conforme alle prescrizioni del presente decreto assegna un termine perentorio al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature sul mercato nazionale, o al venditore al dettaglio, per la regolarizzazione della etichettatura.

Decorso inutilmente tale termine l'autorità di vigilanza dispone il ritiro dal mercato delle calzature.

7. 1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto è attribuita al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita attraverso gli uffici provinciali, avvalendosi eventualmente della collaborazione degli enti aventi specifiche competenze in materia, e sottoposti a vigilanza da parte del Ministero stesso, nonché degli ufficiali e degli agenti di Polizia giudiziaria.

Allegato I

(del presente allegato si omettono i simboli)

1. Definizione delle parti di calzature da identificare e simboli o informazioni scritte corrispondenti

a) Tomaia

La tomaia è la superficie esterna dell'elemento strutturale attaccato alla suola esterna.

b) Rivestimento della tomaia e suola interna

Si tratta della fodera e del sottopiede che costituiscono l'interno della calzatura.

c) Suola esterna

Si tratta della superficie inferiore della calzatura soggetta ad usura abrasiva e attaccata alla tomaia.

2. Definizione dei materiali e simboli corrispondenti.

I simboli dei materiali devono figurare sull'etichetta, vicino ai simboli che si riferiscono alle tre parti della calzatura, come specificato all'articolo 4 e al punto 1 di questo allegato.

a) 1) Cuoio

Termine generale per designare la pelle o il pellame di un animale che ha conservato la sua struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciato in modo che non marcisca. I peli o la lana possono essere asportati o no. Il cuoio è anche ottenuto da pelli o pellame tagliati in strati o in segmenti, prima o dopo la conciatura. Se però la pelle o il pellame conciati sono disintegrati meccanicamente e/o ridotto chimicamente in particelle fibrose, pezzetti o polveri e, successivamente, con o senza l'aggiunta di un elemento legante, vengono trasformati in fogli o in altre forme, detti fogli o forme non possono essere denominati «cuoio». Se il cuoio ha uno strato di rivestimento, indipendentemente da come sia stato applicato, o uno strato accoppiato a colla, tali strati non devono essere superiori a 0,15 mm. In questa maniera, tutti i tipi di cuoio sono coperti, fatti salvi altri obblighi giuridici, ad esempio, la Convenzione di Washington. Qualora, nell'ambito delle informazioni scritte supplementari facoltative di cui all'art. 5, venga utilizzata la dicitura «cuoio pieno fiore», essa si applica alla pelle che comporta la grana originaria quale si presenta quando l'epidermide sia stata ritirata e senza che nessuna pellicola di superficie sia stata eliminata mediante sfioratura, scarnatura o spaccatura.

a) 2) Cuoio rivestito

Un prodotto nel quale lo strato di rivestimento o l'accoppiatura a colla non superano un terzo dello spessore totale del prodotto, ma sono superiori a 0,15 mm.

b) Materie tessili naturali e materie tessili sintetiche o non tessute.

Per «materie tessili» s'intendono tutti i prodotti disciplinati dalla: L. n. 883 del 1973 di recepimento della direttiva 71/307/CEE; dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515 recante regolamento di esecuzione della L. n. 883 del 1973; dalla L. n. 669 del 1986, di recepimento della direttiva CEE n. 83/623; dal D.M. 12 ottobre 1987 di recepimento della direttiva 87/140/CEE.

c) Altre materie

Allegato II

ESEMPI DI CALZATURE

L'espressione «calzature» può coprire tutti gli articoli, dai sandali la cui superficie esterna è fatta semplicemente di lacci o strisce regolabili fino agli stivali la cui superficie esterna copre gamba e coscia.

Sono pertanto inclusi tra questi prodotti:

- 1) scarpe con o senza tacco da portare all'interno o all'esterno;
- 2) stivali fino alla caviglia, stivali a metà gamba, stivali fino al ginocchio e stivali che coprono le cosce;
- 3) sandali di vario tipo, «espadrilles» (scarpe con tomaia in tela e soles in materia vegetale intrecciata), scarpe da tennis, scarpe da jogging e per altre attività sportive, scarpe da bagno e altre calzature di tipo sportivo;
- 4) calzature speciali concepite per un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato e il ciclismo. Sono anche comprese le calzature cui sono fissati dei pattini, da ghiaccio o a rotelle;
- 5) scarpe da ballo;
- 6) calzature in un unico pezzo formato in gomma o plastica, esclusi gli articoli «usa e getta» in materiale poco resistente (carta, fogli di plastica, ecc., senza soles riportate);
- 7) calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive di tacco;
- 8) calzature «usa e getta» con soles riportate concepite in genere per essere usate soltanto una volta;
- 9) calzature ortopediche.

Per motivi di chiarezza e di omogeneità e fatte salve le disposizioni citate nella descrizione dei prodotti contemplati nella presente direttiva, i prodotti cui si riferisce il capitolo 64 della nomenclatura combinata (-NC-) possono in linea di massima considerarsi come rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva.